N. **339-380-A**

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

presentata alla Presidenza il 23 ottobre 2001

(Relatore: **SODA**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

n. 339, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TREMAGLIA, ELIO VITO, CÈ, VOLONTÈ, CASTAGNETTI, STUCCHI, GIOVANNI BIANCHI, SODA

Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine

Presentata il 30 maggio 2001

E SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

n. 380, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BUTTIGLIONE, VOLONTÈ, RICCARDO CONTI, GRILLO, ROTONDI, TANZILLI

Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero

Presentata il 31 maggio 2001

NOTA: Per il testo della proposta di legge n. 380, si veda il relativo stampato.

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il voto degli italiani all'estero, ovvero la previsione di forme, istituti e strumenti capaci di rendere effettivo l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero è una questione antica. La prima proposta di legge presentata sul tema risale alla II legislatura, sebbene il Parlamento abbia cominciato ad affrontare compiutamente l'argomento solo a partire dalla XI legislatura.

Essa, come tante altre questioni istituzionali, nasce da una anomalia italiana rispetto agli altri paesi democratici, che hanno da tempo adottato le misure più idonee per consentire a tutti i cittadini l'esercizio del diritto di voto.

Nella passata legislatura, con l'approvazione delle leggi costituzionali 17 gennaio 2000, n. 1, di modifica dell'articolo 48 della Costituzione, e 23 gennaio 2001, n. 1, di modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, si sono creati i presupposti costituzionali per una sua soluzione.

La strada adottata, tenendo conto della dimensione e della diffusione dei cittadini italiani nel mondo, intreccia la garanzia dell'effettivo esercizio del diritto di voto e l'esigenza dell'autonoma rappresentanza dei cittadini residenti all'estero.

In particolare, l'articolo 48 della Costituzione è stato integrato con l'inserimento fra i principi fondativi della Repubblica di una norma che affida alla legge ordinaria il compito di stabilire requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e per assicurarne l'effettività, istituendo al tal fine, accanto alle circoscrizioni territoriali, una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da altra legge costituzionale. Gli articoli 56 e 57, nella parte ordinamentale della Costituzione, a sviluppo del principio sancito nel novellato articolo 48, stabiliscono, rispettivamente per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, che del numero dei deputati e dei senatori elettivi determinato in 630 e 315, rispettivamente 12 e 6 siano eletti nella circoscrizione Estero.

L'articolo 1 della legge costituzionale n. 1 del 2000 e la disposizione transitoria di cui all'articolo 3 della legge costituzionale n. 1 del 2001 rinviano dunque l'attuazione dei principi e delle modifiche ordinamentali intervenute ad una legge ordinaria, necessariamente incidente, per la istituita circoscrizione Estero e la variazione in diminuzione dei seggi assegnati alle circoscrizioni territoriali nazionali, sui testi unici delle leggi per le elezioni delle Camere.

La XIII legislatura, pur impegnata in questi adempimenti costituzionali, come è noto, si è conclusa l'8 marzo 2001, all'indomani della seduta notturna del Senato nel corso della quale terminava la discussione generale sul testo unificato elaborato dalla Commissione Affari costituzionali di quel ramo del Parlamento sul diritto di voto degli italiani all'estero. Al termine di quei lavori la relatrice, sen. D'Alessandro Prisco, esprimeva l'auspicio che la XIV legislatura potesse avere tra le sue priorità l'approvazione di questa legge, per dare finalmente agli italiani residenti all'estero la sicurezza che non si troveranno più, come in passato, nella condizione di un'attesa non soddisfatta.

Da questo auspicio e dalla tenacia del Ministro per gli italiani nel mondo, on. Tremaglia, che, il giorno stesso dell'insediamento delle nuove Camere, presentava, unitamente a deputati di maggioranza e opposizione, la proposta di legge C. 339, largamente ispirata al precedente testo unificato del Senato, riprende, dunque, nella attuale legislatura il cammino interrotto.

La proposta di legge oggi all'esame dell'Assemblea muove dai presupposti, irreversibili e vincolanti per il legislatore ordinario, sanciti dalle richiamate leggi costituzionali e quindi rappresenta un atto di adempimento costituzionale, oltre che un dovere morale e politico verso i

connazionali residenti all'estero, che hanno sempre testimoniato lealtà al paese ospitante e insieme volontà di conservare identità nazionale e solidarietà per la Patria.

Essa si sviluppa intorno a quattro istituti fondamentali: l'introduzione del voto per corrispondenza; la previsione dell'opzione per l'esercizio del diritto di voto in Italia; l'unificazione dei dati dei cittadini italiani residenti all'estero; l'articolazione della circoscrizione Estero in quattro ripartizioni.

Il testo è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente, al fine di pervenire a una migliore definizione tecnica delle procedure. La Commissione ha infatti deliberato di avvalersi degli strumenti istruttori di raccordo con il Governo, disciplinati dall'articolo 79, comma 5 del regolamento, incaricando l'esecutivo di predisporre una analisi tecnico-normativa e di fattibilità amministrativa della nuova disciplina elettorale. Sulla base dei dati e delle informazioni tecniche fornite dal Governo, la Commissione ha quindi proceduto ad emendare il testo, senza comunque stravolgerne l'impostazione di fondo.

L'introduzione del voto per corrispondenza, disciplinata dal comma 2 dell'articolo 1, è il primo caposaldo della proposta; tale modalità di voto, più semplice ed efficace rispetto alla istituzione dei seggi presso le sedi consolari, viene prevista per quei cittadini residenti all'estero che non intendono esercitare il diritto di opzione per il voto in Italia.

In merito alla previsione di tale diritto, sancito dal comma 3 dell'articolo 1, l'articolo 4 stabilisce che in occasione di ogni consultazione elettorale il cittadino residente all'estero, iscritto nelle liste elettorali, può esercitare l'opzione per il voto in Italia, dandone comunicazione scritta alla rappresentanza consolare o diplomatica operante nella circoscrizione consolare di residenza. In tal caso il cittadino voterà nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui è iscritto. Tale opzione viene notificata dal Ministero dell'interno ai comuni di ultima residenza in Italia del cittadino residente all'estero, i quali adottano conseguentemente le misure necessarie per l'esercizio del diritto di voto.

Secondo quanto previsto dall'articolo 8, gli elettori residenti all'estero che esercitano l'opzione per il voto in Italia non possono candidarsi nella circoscrizione Estero; viceversa coloro che votano nella circoscrizione Estero non possono essere candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale.

Questa scelta di limitare il diritto elettorale passivo nella circoscrizione Estero ai residenti ed elettori nelle relative ripartizioni, ha suscitato dubbi e perplessità da parte di alcuni sotto il profilo del suo possibile contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza nell'accesso alle cariche elettive. La Commissione ha tuttavia ritenuto di confermare questa scelta, avendola valutata, anche con il conforto di alcuni pareri tecnici resi al Governo da esperti e trasmessi alla Commissione, del tutto conforme alla nuova formulazione dell'articolo 48 della Costituzione.

Gli articoli 9 e 10, introdotti dalla Commissione su iniziativa del Governo, prevedono una estensione delle cause di ineleggibilità previste dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati anche in riferimento alla titolarità di analoghe cariche rivestite presso gli Stati esteri, nonché l'incompatibilità della carica di deputato o senatore con quella di componente di assemblee legislative o di organi esecutivi, nazionali o regionali, in Stati esteri.

Quanto all'unificazione dei dati relativi ai cittadini residenti all'estero, in base all'articolo 5 il Governo, mediante l'unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e degli schedari consolari, dovrà provvedere a realizzare l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero, finalizzato alla predisposizione di apposite liste elettorali. Sotto questo profilo, è stata sottolineata nel corso dei lavori istruttori l'irriducibile difformità tra i dati contenuti nelle anagrafi consolari e quelli dell'anagrafe degli ita-

liani residenti all'estero tenuta dal Ministero dell'interno; inoltre, i dati contenuti nell'AIRE e quelli risultanti dagli archivi consolari, già difformi tra loro, andranno a loro volta verificati con le posizioni anagrafiche dei singoli comuni italiani, che sono gli unici in grado di attestare la capacità elettorale degli iscritti. La previsione di un elenco unificato dei dati, rinviando a una seconda fase l'eventuale istituzione dell'anagrafe unica, che al momento non è risultata realizzabile, è comunque apparsa opportuna ai fini della corretta applicazione della legge.

In merito all'articolazione della circoscrizione Estero, l'articolo 6 individua quattro ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti rispettivamente all'Europa (compresi i territori asiatici della federazione Russa e della Turchia), l'America meridionale, l'America settentrionale e centrale, nonché l'Africa, l'Asia, l'Oceania e l'Antartide.

I cittadini che non hanno esercitato il diritto di opzione in Italia sono chiamati a votare nella ripartizione di residenza, nella quale si procede alla formazione delle liste dei candidati secondo le modalità indicate nell'articolo 8. In base agli articoli 17 e 19 lo svolgimento della campagna elettorale è regolato da apposite forme di collaborazione che lo Stato italiano conclude con gli Stati nel cui territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana al fine di garantire che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, libertà e segretezza.

L'articolo 11 stabilisce le modalità di espressione del voto, con possibilità di esprimere fino a due voti di preferenza per un candidato compreso nella lista prescelta.

In ciascuna delle ripartizioni è eletto un deputato e un senatore, mentre gli altri seggi sono distribuiti fra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono, secondo l'elenco unificato dei cittadini residenti all'estero. L'individuazione, rispettivamente nelle circoscrizioni della Camera e nelle regioni per il Senato, dei seggi da attribuire alla circoscrizione Estero avviene ai sensi dell'articolo 22, fermi restando quindi i collegi uninominali definiti per ciascuna circoscrizione e per ciascuna regione dalla legge elettorale vigente.

L'attribuzione dei seggi avviene secondo il sistema proporzionale delineato nell'articolo 15: determinazione della cifra elettorale di ciascuna lista, determinazione della cifra individuale di ciascun candidato, assegnazione dei seggi con il metodo proporzionale dei quozienti interi e dei più alti resti.

Taluni rilievi mossi al Senato nella passata legislatura sul possibile profilo di illegittimità della formazione delle ripartizioni per un presunto sostanziale aggiramento dell'articolo 48 della Costituzione nella sua previsione di una unica circoscrizione sono da considerare infondati. Infatti, ancorché ripartita in quattro aree territoriali, la circoscrizione Estero resta unica e la sua articolazione, dettata da ragioni tecniche per un miglior esercizio del diritto di voto e di assegnazione dei seggi, non incide sul principio costituzionale di determinazione dei seggi e di autonoma rappresentanza dei cittadini residenti all'estero.

Accanto a questi istituti fondamentali, la proposta prevede altresì numerose disposizioni strumentali, di organizzazione amministrativa e di raccordo con la legge elettorale vigente: quelle di cui agli articoli 2 e 19 sui compiti delle rappresentanze diplomatiche e consolari, all'articolo 7 sull'istituzione dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero presso la Corte d'Appello di Roma, all'articolo 13 sulla costituzione dei seggi elettorali presso l'Ufficio centrale, all'articolo 14 e seguenti sulle operazioni di scrutinio e assegnazione dei seggi e all'articolo 18 sui reati elettorali.

Il testo licenziato dalla Commissione, dunque, fa proprie le linee di fondo del lavoro istruttorio compiuto nella precedente legislatura e le scelte allora adottate con ampio consenso, apportando ad esse, nei limiti di tempo contenuti che la Commissione si è voluta dare, un contributo di miglioramento tecnico, sebbene ancora perfettibile.

Antonio SODA, *Relatore*

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La Commissione Giustizia,

esaminata la proposta di legge in oggetto,

ritenuto che non sia conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e di proporzionalità della pena alla gravità del fatto sottoporre alla medesima sanzione l'ipotesi di delitto consumato e quella di delitto tentato, così come invece previsto dal comma 2 dell'articolo 16 della proposta in esame;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 16, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere la previsione sanzionatoria ivi prevista per l'ipotesi di delitto tentato.

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminata la proposta di legge C. 339: « Diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 339 elaborato dalla Commissione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

l'articolo 21-*bis* sia sostituito dal seguente: « All'onere derivante dal presente provvedimento si provvede a carico del "Fondo da ripartire far fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum", iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.2 "Spese elettorali" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ».

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 339

Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltre confine

ART. 1.

1. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, votano nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere e per i *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza.

3. Gli elettori di cui al comma 1 possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.

4. Gli elettori di cui al comma 1 residenti in Paesi con i quali l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche, ove non abbiano ricevuto il plico elettorale per il voto per corrispondenza, votano in Italia nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti.

ART. 2.

1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono ad informare gli elettori italiani della possibilità del voto per corrispondenza, utilizzando a tale fine tutti gli idonei strumenti di informazione, sia in lingua italiana che nella lingua dei Paesi di residenza.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

ART. 1.

1. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, votano nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere e per i *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, **nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge**

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Soppresso.

ART. 2.

1. **Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono ad informare periodicamente gli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, delle norme contenute nella presente legge, con riferimento alle modalità di voto per corrispondenza e all'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 3, utilizzando a tale fine tutti gli idonei strumenti di informazione, sia in lingua italiana che nella lingua degli Stati di residenza.**

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le rappresentanze diplomatiche e consolari inviano a ciascun elettore un plico contenente un apposito modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza all'estero che lo riguardano e una busta affrancata con l'indirizzo dell'ufficio consolare competente. Gli elettori rispediscono la busta contenente il modulo con i dati aggiornati entro trenta giorni dalla data di ricezione.

ART. 3.

1. Ai fini della presente legge con l'espressione « uffici consolari » si intendono gli uffici di cui all'articolo 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

1. L'opzione per il voto in Italia di cui all'articolo 1, comma 3, è comunicata dall'elettore agli uffici consolari operanti nella circoscrizione consolare di residenza tramite una apposita cartolina postale contenuta nella notifica con la quale il Ministero degli affari esteri, attraverso le sue sedi periferiche, lo ha informato della possibilità di opzione.

2. È dovere dell'elettore aggiornare nella cartolina i dati anagrafici e di residenza all'estero che lo riguardano.

3. La cartolina di cui al comma 1 è inviata dal Ministero degli affari esteri almeno tre mesi prima della scadenza delle Camere e viene rispedita dall'elettore non oltre il quattordicesimo giorno successivo alla data di ricevimento.

ART. 4.

1. In occasione di ogni consultazione elettorale l'elettore può esercitare l'opzione per il voto in Italia di cui all'articolo 1, comma 3, dandone comunicazione scritta alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura.

2. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di *referendum* popolare, l'elettore può esercitare l'opzione per il voto in Italia entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.

3. Il Ministero degli affari esteri comunica, senza ritardo, al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che hanno esercitato il diritto di opzione per il voto in Italia, ai sensi dei commi 1 e 2. Almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia il Ministero dell'interno comunica i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia ai comuni di ultima residenza in Italia. I comuni adottano le conseguenti misure necessarie per l'esercizio del voto in Italia.

4. Gli elettori che non abbiano ricevuto o non abbiano risposto alla cartolina postale di cui al comma 1 possono far pervenire all'ufficio consolare competente, entro il sessantesimo giorno precedente la data fissata per le votazioni, la richiesta di votare in Italia ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 2.

5. In caso di elezioni anticipate le operazioni di cui al presente articolo devono essere avviate immediatamente dopo lo scioglimento delle Camere.

ART. 5.

1. Il Governo, mediante unificazione dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, provvede a realizzare l'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero, comprendente apposite liste elettorali permanenti.

2. Sono ammessi ad esprimere il proprio voto in Italia solo i cittadini residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3. **Almeno trenta giorni prima della data delle votazioni in Italia il Ministero dell'interno notifica l'opzione ai comuni di ultima residenza in Italia. I comuni adottano le misure necessarie all'osservanza della disposizione di cui al presente comma.**

ART. 6.

1. Nell'ambito della circoscrizione Estero sono individuate le seguenti ripar-

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le rappresentanze diplomatiche e consolari, sulla base delle istruzioni impartite a tale fine dal Ministero degli affari esteri, informano, con apposita comunicazione, l'elettore della possibilità di esercitare l'opzione per il voto in Italia specificando in particolare che l'eventuale opzione è valida esclusivamente per una consultazione elettorale o referendaria e che deve essere esercitata nuovamente in occasione della successiva consultazione.

5. L'elettore che intenda esercitare l'opzione per il voto in Italia per la prima consultazione elettorale o referendaria successiva alla data di entrata in vigore della presente legge lo comunica, entro il sessantesimo giorno dalla ricezione della comunicazione, alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza e comunque entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura.

ART. 5.

1. Il Governo, mediante unificazione **dei dati** dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, provvede a realizzare **l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali, distinte secondo le ripartizioni di cui all'articolo 6, per le votazioni di cui all'articolo 1, comma 1.**

2. Sono ammessi ad esprimere il proprio voto in Italia solo i cittadini residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3.

ART. 6.

1. *Identico*:

tizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:

a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;

b) America meridionale;

c) America settentrionale e centrale;

d) Africa, Asia, **Australia,** Oceania e Antartide.

2. In ciascun delle ripartizioni di cui al comma 1 è eletto un deputato e un senatore mentre gli altri seggi sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono, secondo l'anagrafe unica di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

ART. 7.

1. Presso la corte di appello di Roma, entro tre giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di convocazione dei comizi elettorali, è istituito l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della corte di appello.

ART. 8.

1. Ai fini della presentazione delle liste per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, si osservano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli da 14 a 26 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e in ogni caso le seguenti disposizioni:

a) i candidati devono essere elettori residenti nella relativa ripartizione;

a) identica;

b) identica;

c) identica;

d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

2. In ciascun delle ripartizioni di cui al comma 1 è eletto un deputato e un senatore, mentre gli altri seggi sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono, secondo **l'elenco** di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

1. Ai fini della presentazione **dei contrassegni e** delle liste per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, si osservano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli da 14 a 26 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e in ogni caso le seguenti disposizioni:

***a)* le liste di candidati sono presentate per ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6;**

b) i candidati devono essere **residenti ed elettori** nella relativa ripartizione;

b) la presentazione delle liste deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non più di 1000 elettori residenti nella relativa ripartizione;

c) le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria della corte di appello di Roma dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello delle votazioni.

2. Più partiti o gruppi politici possono presentare liste comuni di candidati. In tale caso, le liste devono essere contrassegnate da un simbolo composito, formato dai contrassegni di tutte le liste interessate.

3. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di esso. Quando in una lista vi sono candidate e candidati, essi formano la lista in ordine alternato.

4. Gli elettori residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, non possono essere candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale.

c) la presentazione **di ciascuna lista** deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non più di 1000 elettori residenti nella relativa ripartizione;

d) *identica.*

2. *Identico.*

3. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di esso. **Nessun candidato può essere incluso in più liste, anche se con il medesimo contrassegno.**

4. *Identico.*

ART. 9.

1. I commi secondo e terzo dell'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Le cause di ineleggibilità di cui al primo comma sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri.

Le cause di ineleggibilità, di cui al primo e al secondo comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati.

Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere *a), b)* e *c)* del primo comma e nei corrispondenti casi disciplinati dal secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa ».

ART. 10.

1. Dopo l'articolo 1 della legge 13 febbraio 1953, n. 60, è inserito il seguente:

« ART. 1-*bis*. *1*. L'ufficio di deputato o di senatore o di componente del Governo è incompatibile con l'ufficio di componente di assemblee legislative o di organi esecutivi, nazionali o regionali, in Stati esteri ».

ART. 9.

ART. **11.**

1. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale per ciascuna ripartizione, con le modalità previste dagli articoli 15 e 16.

2. Le schede sono di carta consistente, di colore diverso per ciascuna votazione e per ciascuna ripartizione; sono fornite, sotto la responsabilità del Ministero degli affari esteri, attraverso le rappresentanze diplomatiche e consolari, con le caratteristiche essenziali del modello di cui alle tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste di candidati presentate nella ripartizione. L'ordine dei contrassegni è stabilito secondo le modalità previste per le liste di candidati dall'articolo 24, n. 2), del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Accanto ad ogni contrassegno, nell'ambito degli stessi spazi, sono stampate le righe per l'attribuzione del voto di preferenza.

1. L'elettore traccia un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. L'elettore può altresì esprimere due voti di preferenza per un candidato compreso nella lista prescelta.

3. L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore può inoltre esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati o senatori e un voto di preferenza nella altre. Il voto di preferenza è espresso scrivendo il cognome del candidato nella apposita riga posta accanto al contrassegno votato. È nullo il voto di preferenza espresso per un candidato incluso in altra lista. Il voto di preferenza espresso validamente per un candidato è considerato quale voto alla medesima lista se l'elettore non ha tracciato altro segno in altro spazio della scheda.

ART. 10.

ART. **12.**

1. Il Ministero dell'interno consegna al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni.

2. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari preposte a tale fine dallo stesso Ministero provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5.

1. Non oltre trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, il plico contenente il certificato elettorale, la scheda ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare circoscrizionale; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto, il testo della presente legge e le liste dei candidati nella propria ripartizione.

3. Non oltre **diciotto** giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, il plico contenente il certificato elettorale, la scheda **elettorale e la relativa busta** ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto, il testo della presente legge e le liste dei candidati **nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6.**

2. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.

4. *Identico.*

3. Gli elettori di cui al presente articolo che, a venti giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto al proprio domicilio la scheda elettorale possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare, presentando ricevuta dell'avvenuta domanda di iscrizione nell'elenco degli elettori all'estero.

4. Una volta espresso il proprio voto, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede, sigilla la busta e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

5. Quarantotto ore prima della apertura dei seggi elettorali, i capi degli uffici consolari inviano alla corte di appello di Roma i plichi con le buste pervenute unitamente alla comunicazione del numero degli elettori della circoscrizione consolare che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3. Detti plichi sono spediti in un unico viaggio, per via aerea e con valigia diplomatica.

6. I capi degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute fuori tempo.

ART. 11.

1. Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito un seggio

5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a **quattordici** giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto al proprio domicilio **il plico di cui al comma 3** possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; **questi, all'elettore che si presenti personalmente, può rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo.**

6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede **elettorali**, sigilla la busta**, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto** e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

7. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente alla data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente alla comunicazione del numero degli elettori della circoscrizione consolare che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3. **Le buste sono inviate con una spedizione unica,** per via aerea e con valigia diplomatica.

8. I **responsabili** degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute **dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate**. **Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri.**

ART. **13.**

1. Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito un seggio

elettorale per ogni duemila elettori residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. I seggi elettorali di ciascuna sezione sono competenti per lo spoglio dei voti provenienti da un'unica ripartizione elettorale estera. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi **sulla base della suddivisione geografica di provenienza dei voti** è effettuata a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

2. Per la costituzione dei seggi, per l'onorario da corrispondere ai rispettivi componenti e per le modalità di effettuazione dello spoglio e dello scrutinio dei voti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, intendendosi sostituito l'ufficio elettorale circoscrizionale con l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

ART. 12.

1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti delle liste in competizione, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio nel territorio nazionale.

elettorale per ogni **cinquemila** elettori residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. **Ciascun seggio elettorale è competente** per lo spoglio dei voti provenienti da un'unica ripartizione **di cui all'articolo 6 comma 1**. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

2. Per la costituzione dei seggi, per l'onorario da corrispondere ai rispettivi componenti e per le modalità di effettuazione dello spoglio e dello scrutinio dei voti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, intendendosi sostituito **il riferimento all**'ufficio elettorale con **il riferimento all**'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

3. L'ufficio elettorale costituito presso ciascun seggio è composto dal presidente e da quattro scrutatori, di cui uno assume, a scelta del presidente, le funzioni di vicepresidente e uno quelle di segretario.

ART. **14.**

1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti di lista, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio **dei voti espressi** nel territorio nazionale.

2. Insieme al plico contenente le buste inviate dagli elettori, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero consegna al presidente del seggio copia autentica dell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 5, dei cittadini aventi diritto all'espressione del voto per corrispondenza nella ripartizione assegnata.

3. Costituito il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni di apertura dei plichi e delle buste assegnati al

seggio dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e, successivamente, alle operazioni di scrutinio. A tale fine il presidente, coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario:

a) **accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicate nella lista compilata e consegnata insieme alle buste medesime dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero;**

b) **accerta contestualmente che le buste ricevute provengano soltanto da un'unica ripartizione elettorale estera;**

c) **procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste esterne compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:**

1) accerta che la busta contenga il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la seconda busta nella quale deve essere contenuta la scheda o, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le schede con l'espressione del voto;

2) accerta che il tagliando incluso nella busta appartenga ad elettore incluso nell'elenco di cui al comma 2;

3) accerta che la busta contenente la scheda o lo schede con l'espressione del voto sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento e la inserisce nell'apposita urna sigillata;

4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, le schede incluse in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di elettore che ha votato più di una volta, o di elettore non appartenente alla ripartizione elettorale assegnata, o infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando di certificato elettorale la busta recante la scheda annullata in modo tale che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;

_d)_ completata l'apertura delle buste esterne e l'inserimento nell'urna sigillata di tutte le buste interne recanti la scheda con l'espressione del voto, procede alle operazioni di spoglio. A tale fine:

1) il vicepresidente del seggio estrae successivamente dall'urna ciascuna delle buste contenenti la scheda che reca l'espressione del voto; aperta la busta imprime il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio;

2) il presidente, ricevuta la scheda, appone la propria firma sul retro di ciascuna di esse ed enuncia ad alta voce la votazione per la quale tale voto è espresso e, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, enuncia la votazione per la quale il voto è espresso e consegna la scheda al segretario;

3) il segretario enuncia ad alta voce i voti espressi e prende nota dei voti di ciascuna lista e di ciascun candidato; pone quindi le schede scrutinate entro scatole separate per ciascuna votazione.

4. Tutte le operazioni di cui al comma 3 sono compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse è fatta menzione nel verbale.

5. Alle operazioni di scrutinio, spoglio e vidimazione delle schede si applicano le disposizioni recate dagli articoli 45, 67 e 68 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in quanto non diversamente disposto dal presente articolo.

ART. 13.

1. Concluse le operazioni di scrutinio, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero per ciascuna delle ripartizioni di cui all'articolo 6:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale della lista è data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti nell'ambito della ripartizione;

ART. **15.**

1. *Identico:*

a) identica;

b) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale individuale è data dalla somma dei voti di preferenza riportati dal candidato nella ripartizione;

b) identica;

c) procede all'assegnazione dei seggi tra le liste di cui alla lettera *a)*. A tale fine divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella ripartizione per il numero dei seggi da assegnare in tale ambito; nell'effettuare tale divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono eventualmente ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista con la più alta cifra elettorale;

c) procede all'assegnazione dei seggi tra le liste di cui alla lettera *a)*. A tale fine divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella ripartizione per il numero dei seggi da assegnare in tale ambito; nell'effettuare tale divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. **Il risultato costituisce il quoziente elettorale della ripartizione. Divide, quindi, la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del risultato di tale divisione rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista.** I seggi che rimangono eventualmente ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista con la più alta cifra elettorale;

d) proclama quindi eletti, in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista stessa, secondo la graduatoria decrescente delle loro cifre individuali.

d) proclama quindi eletti in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista stessa **secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali. A parità di cifra sono proclamati eletti coloro che precedono nell'ordine della lista.**

ART. 14.

1. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 13 che rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima ripartizione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria delle cifre elettorali individuali.

ART. **16.**

1. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo **15** che rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima ripartizione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria delle cifre elettorali individuali **o, in assenza di questi, nell'ordine della lista.**

ART. 15.

1. Lo svolgimento della campagna elettorale è regolato da apposite intese con gli Stati nel cui territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana.

ART. **17.**

1. Lo svolgimento della campagna elettorale è regolato da apposite **forme di collaborazione che lo Stato italiano conclude, ove possibile,** con gli Stati nel cui territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana.

2. I partiti, i gruppi politici e i candidati si attengono alle **stesse** leggi vigenti nel territorio italiano e alle intese di cui al comma 1.

2. I partiti, i gruppi politici e i candidati si attengono alle leggi vigenti nel territorio italiano **sulla base delle forme di collaborazione** di cui al comma 1.

3. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane adottano iniziative atte a promuovere la più ampia comunicazione politica sui giornali quotidiani e periodici italiani editi e diffusi all'estero e sugli altri mezzi di informazione in lingua italiana o comunque rivolti alle comunità italiane all'estero, in conformità ai princìpi recati dalla normativa vigente nel territorio italiano sulla parità di accesso e di trattamento e sull'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici.

ART. 16.

1. Chi commette in territorio estero taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana. Le sanzioni previste all'articolo 100 del citato testo unico, in caso di voto per corrispondenza si intendono raddoppiate.

2. Chiunque, in occasione delle elezioni delle Camere e dei *referendum,* vota **o tenta di votare** sia per corrispondenza che nel seggio di ultima iscrizione in Italia, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 100 mila a lire 500 mila.

ART. **18.**

1. *Identico.*

2. Chiunque, in occasione delle elezioni delle Camere e dei *referendum,* vota sia per corrispondenza che nel seggio di ultima iscrizione in Italia, **ovvero vota più volte per corrispondenza** è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 52 euro a 258 euro.

ART. 17.

1. Le rappresentanze diplomatiche italiane negoziano e, ove possibile, concludono, mediante lo scambio di note verbali, intese con i Governi dei Paesi ove risiedono elettori italiani per garantire:

a) **che la campagna elettorale sia svolta nel rispetto dei principi di parità di trattamento dei partiti politici e dei candidati, di libertà di riunione e di propaganda politica;**

ART. **19.**

1. Le rappresentanze diplomatiche italiane **concludono intese in forma semplificata con i Governi degli Stati ove risiedono cittadini italiani per garantire:**

soppressa;

b) che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di libertà e di segretezza;

c) che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività previste dalla presente legge, **compresa la propaganda elettorale.**

2. Il Ministro degli affari esteri informa il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno delle intese concluse, che entrano in vigore, in accordo con la controparte, all'atto della firma.

3. Le disposizioni della presente legge riguardanti il voto per corrispondenza non si applicano ai cittadini italiani residenti nei Paesi con i cui Governi non sia possibile concludere le intese di cui al comma 1. Ad essi si applicano le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia.

ART. 18.

1. Sono abolite le agevolazioni di viaggio previste dall'articolo 117 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché, limitatamente alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, quelle previste dall'articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241.

a) che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni **di eguaglianza,** di libertà e di segretezza;

b) che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività previste dalla presente legge.

2. Il Ministro degli affari esteri informa il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno delle intese **in forma semplificata** concluse, che entrano in vigore, in accordo con la controparte, all'atto della firma.

3. Le disposizioni della presente legge riguardanti il voto per corrispondenza non si applicano ai cittadini italiani residenti **negli Stati** con i cui Governi non sia possibile concludere le intese **in forma semplificata** di cui al comma 1. Ad essi si applicano le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia.

4. Le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia si applicano anche agli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, residenti in Stati la cui situazione politica o sociale non garantisce, anche temporaneamente, l'esercizio del diritto di voto secondo le condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 del presente articolo. A tale fine, il Ministro degli affari esteri informa il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'interno del verificarsi, nei diversi Stati, di tali situazioni affinchè siano adottate le misure che consentano l'esercizio di voto in Italia.

ART. **20.**

1. Sono abolite le agevolazioni di viaggio previste dall'articolo 117 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, **e successive modificazioni, e dall'articolo 26 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533,** non-

ché, limitatamente alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, quelle previste dall'articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241.

2. Gli elettori residenti nei Paesi in cui non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane hanno diritto al rimborso del 25 per cento del costo del biglietto di viaggio. A tale fine l'elettore deve presentare apposita istanza all'ufficio consolare, corredata del certificato elettorale e del biglietto di viaggio.

2. Gli elettori residenti **negli Stati** in cui non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane **ovvero con i cui Governi non sia stato possibile concludere le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, nonché negli Stati che si trovino nelle situazioni di cui all'articolo 19, comma 4,** hanno diritto al rimborso del 25 per cento del costo del biglietto di viaggio. A tale fine l'elettore deve presentare apposita istanza all'ufficio consolare **della circoscrizione di residenza o, in assenza di tale ufficio nello Stato di residenza, all'ufficio consolare di uno degli Stati limitrofi**, corredata del certificato elettorale e del biglietto di viaggio.

ART. 19.

1. Il primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Gli elettori non possono farsi rappresentare né, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto ».

ART. **21.**

Identico.

ART. 20.

1. Al fine di individuare nelle circoscrizioni della Camera dei deputati i seggi da attribuire alla circoscrizione Estero, si applica l'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, fermi restando i collegi uninominali di ciascuna circoscrizione già definiti in applicazione della legge elettorale vigente.

2. Al fine di individuare nelle regioni i seggi del Senato della Repubblica da attribuire alla circoscrizione Estero, si applicano i commi terzo e quarto dell'articolo 57 della Costituzione, fermi restando i collegi uninominali di ciascuna regione già definiti in applicazione della legge elettorale vigente.

ART. **22.**

Identico.

ART. 21.

1. I cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 1, comma 1, partecipano alla richiesta di indizione dei *referendum* popolari previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

2. Ai fini di cui al comma 1, alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, primo comma, dopo le parole: « di un comune della Repubblica », sono inserite le seguenti: « e nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero »;

b) all'articolo 8, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero »;

c) all'articolo 8, terzo comma, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Per i cittadini elettori residenti all'estero l'autenticazione viene fatta dal console d'Italia competente »;

d) all'articolo 8, sesto comma, primo periodo, dopo le parole: « elettorali dei comuni medesimi », sono aggiunte le seguenti: « ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero »;

e) all'articolo 17, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e, per i cittadini italiani residenti all'estero, dalle disposizioni della legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero ».

ART. **23.**

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) all'articolo 7, primo comma, dopo le parole: « di un comune della Repubblica », sono inserite le seguenti: « e **nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero** »;

b) identica;

c) identica;

d) all'articolo 8, sesto comma, primo periodo, dopo le parole: « elettorali dei comuni medesimi », sono aggiunte le seguenti: « ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione **nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero** »;

e) **all'articolo 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché, per i cittadini italiani residenti all'estero, le disposizioni della legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero ».**

ART. 24.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico del « Fondo da ripartire per fronteggiare le

spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum* », iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.2 « Spese elettorali » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

ART. 25.

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

ART. 26.

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione della presente legge.

2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso inutilmente tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza del parere parlamentare.

ART. 22.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. **27.**

Identico.

TABELLA A
(v. art. 11, comma 2)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEI CANDIDATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI PER L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
1	7	13	
2	8	14	
3	9	15	
4	10	16	
5	11	17	
6	12	18	

N.B. – La scheda é suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e *devono* contenere ciascuna 6 spazi, per un numero complessivo di 18 liste

Quando i contrassegni da inserire sono da 19 a 24 viene utilizzata la parte quarta della scheda; nel caso in cui siano più di 24, la scheda comprenderà una parte quinta ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi *facendo comunque in modo che in ogni parte non siano contenuti più di sei contrassegni.*

I contrassegni devono essere disposti, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, progredendo dall'alto in basso e da sinistra a destra e in posizione centrale rispetto alle righe poste per l'espressione del voto di preferenza. Nelle ripartizioni nelle quali si elegge un solo deputato accanto al contrassegno è posta una sola riga per l'espressione del voto di preferenza.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

TABELLA B

(v. art. 11, comma 2)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI CANDIDATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI PER L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

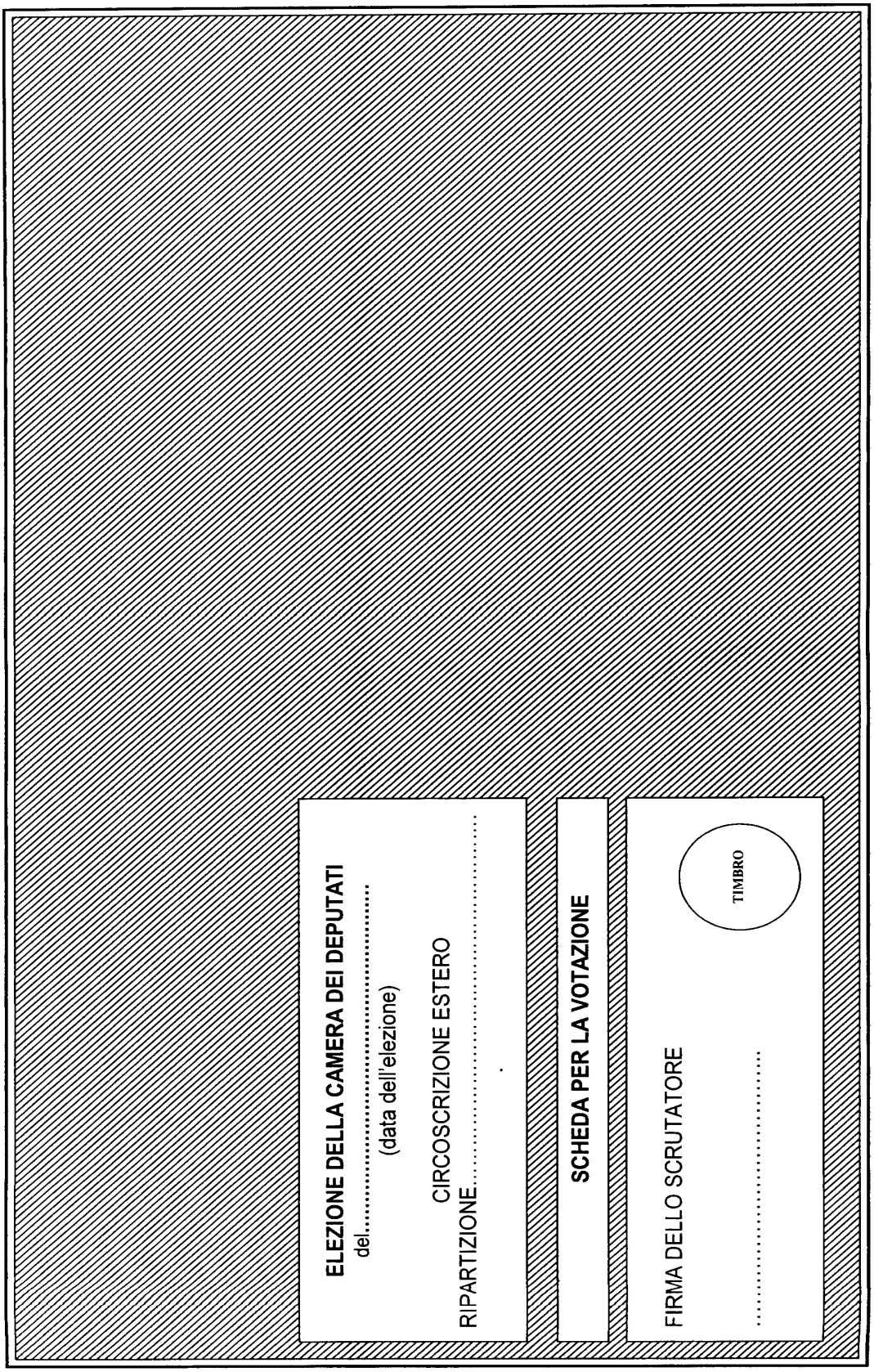

TABELLA C
(v. art. 11, comma 2)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEI CANDIDATI AL SENATO DELLA REPUBBLICA PER L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
1	7	13	
2	8	14	
3	9	15	
4	10	16	
5	11	17	
6	12	18	

N.B. – La scheda é suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e *devono* contenere ciascuna 6 spazi, per un numero complessivo di 18 liste

Quando i contrassegni da inserire sono da 19 a 24 viene utilizzata la parte quarta della scheda; nel caso in cui siano più di 24, la scheda comprenderà una parte quinta ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi *facendo comunque in modo che in ogni parte non siano contenuti più di sei contrassegni.*

I contrassegni devono essere disposti, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, progredendo dall'alto in basso e da sinistra a destra e in posizione centrale rispetto alle righe poste per l'espressione del voto di preferenza. Nelle ripartizioni nelle quali si elegge un solo senatore accanto al contrassegno è posta una sola riga per l'espressione del voto di preferenza.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

TABELLA D

(v. art. 11, comma 2)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI CANDIDATI AL SENATO DELLA REPUBBLICA PER L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

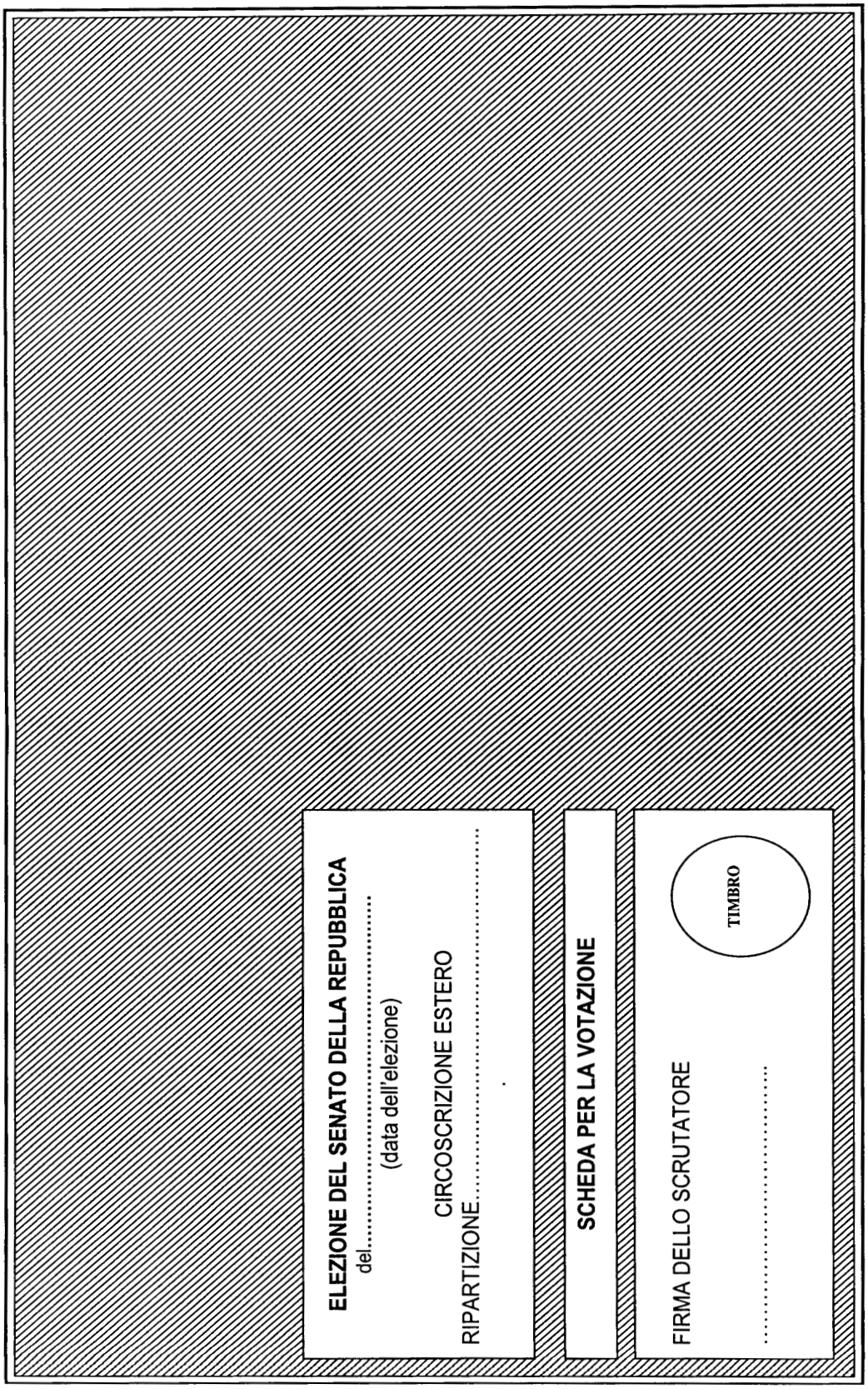

Lire 1000 = € 0,52

14PDL0010591